

Circolare n°9 del 17.02.2020

Novità in materia di oneri detraibili

Tra le novità più rilevanti in materia di oneri detraibili contenute nella Legge di Bilancio 2020 senza dubbio troviamo la norma che limita la detraibilità di alcune spese solo se il pagamento avviene con “strumenti tracciabili” e quella che parametrizza la misura delle detrazioni al reddito complessivo del contribuente.

1) TRACCIABILITA'

L'articolo 1 comma 679 L. 160/2019 prevede che, ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% spetta:

- per gli oneri indicati nell'art. 15 Tuir, e in altre disposizioni normative;
- a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciati.

L'obbligo si applica esclusivamente per le spese per le quali è possibile beneficiare della detrazione del 19%, escludendosi quindi per tutte quelle che possono beneficiare di una detrazione maggiore, quali ad esempio erogazioni liberali a favore delle onlus e dei partiti politici.

L'obbligo inoltre non opera anche per le spese deducibili ai sensi dell'articolo 10 Tuir.

In merito ai mezzi di pagamento idonei per poter beneficiare della detrazione è necessario che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario o postale ovvero, mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

È esclusa quindi la detrazione in caso di pagamenti in contanti.

Sono assoggettati all'obbligo della tracciabilità a titolo di esempio: gli interessi passivi su mutui stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale, le spese sanitarie, le spese scolastiche, le spese per asilo nido, i premi assicurativi, le spese funebri etc.

Non tutte le spese detraibili al 19% sono tuttavia soggette ad obbligo di tracciabilità: il comma 680 dell'articolo 1 L. 160/2019 stabilisce infatti che la disposizione in esame non si applichi alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di

- Medicinali
- Dispositivi medici
- Prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

2) DETRAZIONE IN BASE AL REDDITO

Sempre in tema di oneri detraibili la legge di bilancio 2020 ha introdotto un'ulteriore novità: a decorrere dal 1 gennaio 2020, infatti, le detrazioni Irpef di cui all'articolo 15 TUIR spettano:

- a) Per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda i 120.000 euro;
- b) Per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

Quindi a decorrere dal 2020, le detrazioni saranno paramtrate all'ammontare del reddito complessivo solo quando quest'ultimo, assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, sia superiore ad euro 120.000, mentre non spetteranno nel caso di reddito superiore a 240.000.-

La norma fa riferimento esclusivamente agli oneri di cui all'articolo 15 TUIR, indipendentemente dall'aliquota di detrazione prevista: sono salve, pertanto, tutte le altre detrazioni previste da norme diverse, quali ad esempio, quelle relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis che restano interamente detraibili.

Infine, viene previsto che alcuni degli oneri previsti dall'articolo 15 Tuir siano esclusi dalla parametrizzazione: le spese sanitarie, gli interessi passivi su prestiti e mutui agrari, gli interessi passivi su mutui garantiti da ipoteca contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione,
cordiali saluti

Dott. Focialdi Marco